

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 24

ID_5581. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisure 8.4 e 8.5. Comune di Cassano delle Murge (BA). Proponente: Ditta IANNONE Anna. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*”;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. “VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;

VISTI altresì:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva Habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i., così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “*Bosco di Mesola*” IT 9130005, approvato con DGR 14 gennaio 2014, n. 1 (BURP n. 19 del 12-2-2014);

- la DGR 21 dicembre 2017 n. 2291 “Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi”, con cui il SIC Bosco di Mesola è stato designato ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;

Premesso che:

1. con nota acquisita al prot. 089/10196 del 23/08/2019 la Ditta proponente trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di competenza nell’ambito del procedimento in oggetto, trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304 e ss.mm. e ii.;
2. quindi, con nota prot. AOO_089/12187 del 09/10/2019, lo scrivente, avendo preso visione della documentazione trasmessa in allegato all’istanza, comunicava alla Ditta proponente la necessità di perfezionare l’istanza trasmettendo l’apposita dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, finalizzata all’annullamento della stessa apposta sull’istanza scansionata nonché di fornire evidenza dell’avvenuto invio all’Autorità di Bacino della Puglia della documentazione utile al rilascio del parere di competenza da rendere ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
3. nella medesima nota, il Servizio rappresentava, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, la necessità di adeguare la documentazione progettuale alle Misure di conservazione contenute nel Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento alla proposta progettuale consistente nell’impianto di esemplari di orniello ritenuti non coerenti con le caratteristiche ecologiche dell’area di intervento;
4. la Ditta proponente, con nota acquisita al prot. 089/12744 del 18/10/2019, trasmetteva le integrazioni tecniche e amministrative richieste;
5. la Ditta proponente, con nota acquisita al prot. 089/5391 del 12/12/2019, trasmetteva “la comunicazione per l’adesione al parere di compatibilità al PAI espresso dall’AdB DAM di cui al protocollo 13026 del 12/11/2019”;

Premesso altresì che:

- sulla scorta delle DAG n 243 del 24 luglio 2019 e n. 253 del 06 agosto 2019, emerge che la Ditta proponente è ricompresa nella relative graduatorie afferenti rispettivamente alla SM 8.4 e SM 8.5;

si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in epigrafe.

Descrizione dell’intervento

Gli interventi descritti nell’elaborato “All.01_Progetto Definitivo_Iannone Anna” sono distinti a seconda delle Azioni delle Sottomisure in oggetto. Nell’ambito della Sottomisura 8.4 Azione 1, gli interventi selvicolturali volti al ripristino dei danni causati dagli incendi boschivi, avvenuti negli anni 2003, 2006, 2007 e 2009, che hanno interessato l’area di intervento consistono nella “rimozione degli individui morti ma ancora in piedi e di quelli irrimediabilmente compromessi. Tali interventi hanno l’obiettivo di allontanare quindi la necromassa rimasta in piedi per diminuire la possibilità di innesco di incendi; parte della necromassa forestale ed in particolare di quella rimasta a terra sarà rilasciata per favorire la fauna saproxilica costituita essenzialmente da insetti che si nutrono e decompongono il legno morto. La prevenzione diretta selvicolturale mira a sottrarre dal potenziale combustibile vegetale la quota parte di carico non assorbibile con l’estinzione. Nelle aree protette questo tipo di prevenzione si deve, ovviamente, ben raccordare con gli obiettivi, in termini di conservazione della biodiversità e la tendenza ad avere cenosi forestali capaci di far emergere nel modo migliore la complessità funzionale del sistema foresta. Inoltre per cercare di rivitalizzare le ceppaie intristite dagli eventi, si propone di

intervenire attraverso la tramarratura e la succisione.” (p. 14). Inoltre l’intervento è giustificato in quanto “La rimozione di piante morte e danneggiate dagli incendi, che costituiscono una buona parte della necromassa presente, appare necessaria per accelerare la ripresa della vegetazione danneggiata; tale attività è elemento necessario, sul medio periodo, al mantenimento delle cenosi seminaturali legate alla presenza del patrimonio forestale tra cui compaiono alcuni habitat di interesse comunitario e numerosi habitat di specie animali di cui alle Direttive n. 92/43/CEE e 2009/147/CE. La rimozione dell’ingente quantitativo di legname potrà favorire in molti casi una più rapida ripresa e ricostituzione della componente arboreo-arbustiva e dell’habitat forestale e ridurre il rischio di incendio determinatosi per l’ingente massa legnosa ora presente in bosco.” (ibidem, p. 17) L’intervento previsto nell’Azione 2 consiste nell’installazione di tabelle monitorie di varia tipologia mentre quello previsto nell’Azione 5 consiste nel “ripristino di due cisterne in pietra attualmente inutilizzabili a causa della necessità di interventi di manutenzione. Il loro ripristino risulterebbe funzionale ed indispensabile ad eventuali attività antincendio”. Gli interventi previsti nell’ambito di questa Azione sono i seguenti (ibidem, p. 19):

- svuotamento e ripulitura dell’invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario della vegetazione infestante che crea ostacolo per l’avvicinamento dei mezzi;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell’acqua

Quanto contemplato nell’ambito della Sottomisura 8.5 Azione 1 consiste in “*interventi di avviamento all’alto fusto nelle zone del querceto non interessate dagli incendi*” inoltre “*saranno eseguiti interventi di decespugliamento selettivo e di rinfoltimento nelle aree dove la degradazione del bosco ha portato all’instaurarsi di una rinnovazione esclusivamente a carico della Coccifera. Così facendo verrà ripristinata la composizione vegetazionale tipica riscontrata nei boschi delle aree circostanti*” (ibidem, p. 19 e segg.). Per quanto riguarda, infine, gli interventi previsti dall’Azione 2 della predetta Sottomisura, ubicati lungo la fascia perimetrale dell’area boscata, consistono nella “*eliminazione selettiva lungo tutto il perimetro del bosco a discapito della maggior parte degli individui di Quercus coccifera favorendo così le sporadiche piante di Lentisco e Fillirea già presenti. In tale modo si favorirà anche il reingresso e il riaffermarsi di vegetazione fruttifera arbustiva ed arboreescente presente ma scarsa grazie alla disseminazione zoocora rinveniente dalle colture adiacenti e limitrofe. Attraverso l’eliminazione selettiva dei folti cespugli di coccifera si favorirà una maggiore illuminazione che determinerà la diffusione anche di specie erbacee di pregio come le orchidee, le quali sporadiche si rinvergono in alcuni punti del bosco.*”

Tale intervento è ritenuto “*compatibile con le indicazioni rinvenienti dal Piano di Gestione del SIC “Bosco Mesola”. L’habitat del complesso in esame infatti è riconducibile a quello “Querceti a Quercus trojana COD. NATURA 2000: 9250”. La degradazione di questo habitat ha portato nel tempo alla formazione di arbusteti, nei quali è spesso presente la stessa Quercus trojana e per ulteriore disturbo, agli stipeti a Stipa austroitalica e ai pascoli a Dasyphyrum villosum, Avena barbata e/o Stipa capensis. Inoltre così come evidenziato nello stesso Piano di Gestione, è possibile rinvenire proprio nelle zone perimetrali, condizioni di degrado tipiche invece dell’habitat “Dehasas con Quercus spp. Sempreverde COD. NATURA 2000: 6310”, il quale risulta un impoverimento del primo dovuto alle attività antropiche.*”

Descrizione del sito d’intervento

L’area d’intervento è identificata catastalmente in agro di Cassano delle Murge al foglio 52 particelle 26, 27, 219 e 220. In accordo a quanto riportato nell’elaborato citato (ibidem, p. 9) “È un bosco di Roverella (*Quercus pubescens Willd.*) con presenza sporadica di Fragno (*Quercus trojana Webb*) e Coccifera (*Quercus coccifera L.*) a struttura coetanea e a densità media. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da numerose specie tipiche dei querceti tra le quali: Biancospino (*Crataegus monogyna L.*), Rosa comune (*Rosa canina L.*), Rubus spp, Edera comune (*Hedera helix L.*), Ciclamino autunnale (*Cyclamen hederifolium Aiton*), Cisto (*Cistus salvifolius L.*), Caprifoglio (*Lonicera implexa Aiton*), Terebinto (*Pistacia terebinthus L.*) e Pungitopo (*Ruscus aculeatus L.*). Lo strato erbaceo è costituito da numerose graminacee appartenenti al genere *Alium*, *Phalaris*, *Phleum*, *Festuca*, *Ferula communis L.* nonché altre specie appartenenti ai generi *Carex*, *Asphodelus*, *Crocus* e *Bromus.*”

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:

6.1.1 Componenti geomorfologiche

- UCP – Lame e Gravine

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “*Bosco di Mesola*”)

6.3.1 – Componenti culturali

- UCP – Area di rispetto rete tratturi

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*;

Figura territoriale: *La sella di Gioia del Colle*.

Le superfici oggetto di intervento ricadono nella ZSC “*Bosco di Mesola*”, cod. IT9120003, Secondo il formulario standard¹, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, la ZSC in argomento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti habitat: 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzonera villosa*), 6310 - Dehesas con *Quercus* spp. Sempreverde, 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca, 9250 - Querceti a *Quercus trojana*, 9340 - Querceti a *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*.

Sulla scorta degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento si sovrappone in minima parte all’habitat 6220* “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thera -Brachypodietea*”.

Considerato che:

- il censimento degli habitat di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 non ha ricondotto il bosco oggetto di intervento all’habitat 9250 “*Querceti a Quercus trojana*” come invece affermato nell’elaborato citato (cfr: pag. 23, *ibidem*) e ciò è avvalorato dalla descrizione del bosco presente nel medesimo documento (cfr: pag. 9, *ibidem*) secondo cui la compagine boschiva è costituita da “(…) un bosco di Roverella (*Quercus pubescens* Willd.) con presenza sporadica di Fragno (*Quercus trojana* Webb) e Coccifera (*Quercus coccifera* L.)”;
- le operazioni di succisione e tramarratura previste nell’intervento di ripristino del bosco percorso dal fuoco appaiono tardive e oramai non più necessarie atteso il notevole lasso di tempo intercorso dall’ultimo evento calamitoso risalente all’anno 2009. Infatti, come ulteriormente avvalorato dalla documentazione fotografica trasmessa, la fisionomia e la composizione del bosco si sono sostanzialmente ricostituite in virtù del fatto che il bosco è costituito da specie (roverella, coccifera) che adottano la strategia *sprouter*, cosa che ha consentito la ricostituzione della sua fisionomia e nella sua composizione specifica a distanza di oltre undici anni dal passaggio dell’incendio;
- le aree in cui è prevista l’avvio alla conversione all’alto fusto si sovrappongono ad aree percorse da fuoco contraddicendo quindi quanto riportato nella relazione tecnica in cui si afferma che gli interventi di avviamento all’alto fusto saranno realizzati nelle zone del querceto non interessate dagli incendi (cfr: pag. 22, *ibidem*);

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/

- il vigente Piano di gestione della ZSC definisce la quercia spinosa quale specie di rilevante interesse sia fitogeografico che ecologico e pertanto una sua riduzione mediante le previste operazioni di decespugliamento, si risolvono in una pressione in grado di determinare incidenze significative.

evidenziato che:

- in base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione della ZSC "Bosco di Mesola", cod. IT9120003, in difetto altresì di una valutazione ambientale puntuale e specifica, non è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario.

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC "Bosco di Mesola", cod. IT9120003, e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- **di richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per gli interventi selvicolture proposti in agro di cassano delle Murge dalla Ditta Iannone Anna nell'ambito della Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisure 8.4 e 8.5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, che s'intendono qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta Iannone Anna;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della M8 - Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, all'UTC del Comune di Cassano delle Murge, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all'Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)